

*_*_*_*

**NUOVE NORME DI
ATTUAZIONE DEL
PIANO DI
REGOLAMENTAZIONE
DELL'ACCESSO
VEICOLARE IN AREE
ZTL**

*_*_*_*

NUOVE NORME D'ATTUAZIONE DEL PIANO DI REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCESSO VEICOLARE IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO

ART. 1 - AREE INTERESSATE

- 1) Ai sensi dell'art. 7, comma 9, del vigente Codice della Strada, la Giunta Comunale ha provveduto alla specifica delimitazione della ZTL con delibera n.29 del 17/4/2004.
- 2) Le aree interessate al presente piano sono divise nelle seguenti zone:
 - a) - ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) N. 1, comprende le seguenti Vie o Piazze:
Via Riva Bianca,
Via Castello,
 - b) - ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) N. 2, comprende le seguenti Vie o Piazze:
Via Ducale
 - c) - ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) N. 3, comprende le seguenti Vie o Piazze:
Via don Gnocchi
Lungolago Castiglioni,
Via al Porto,

ART. 2 – FINALITÀ.

- 1) Le aree oggetto degli interventi di cui al presente regolamento interessano una delle zone più caratteristiche del Comune di Lierna, sicuramente ed unanimemente riconosciuta molto significativa dal punto di vista storico, architettonico e turistico.
- 2) La loro collocazione consente di annoverare le aree tra quelle assoggettabili ad interventi di carattere straordinario per la tutela e la valorizzazione del territorio intesa come sviluppo turistico, commerciale ed ambientale, intendendo quest'ultimo elemento come qualificante per elevare la qualità della vita dei cittadini e per riqualificare le aree di rilevante interesse pubblico quali le zone a lago.
- 3) La tensione veicolare, inoltre, rapportata all'esigua disponibilità di parcheggio all'interno delle aree stesse ed al considerevole afflusso di pedoni, impone la necessità di una regolamentazione del transito ed una razionalizzazione della sosta e fermata dei veicoli stessi.

ART. 3 – ACCESSO.

- 1) Il transito, la fermata e la sosta dei veicoli autorizzati all'interno della ZTL, sarà regolamentato da apposita segnaletica verticale ed orizzontale così come prevede l'art. 7/10° del C.d.S.
- 2) Sarà consentito l'accesso, la sosta e la fermata nelle aree ZTL ai:
 - a) velocipedi,
 - b) mezzi al servizio di soggetti con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta muniti di apposito contrassegno invalidi di cui all'art. 381 Regolamento Esecuzione al C.d.S.,
 - c) veicoli di polizia e di soccorso,
 - d) veicoli utilizzati dai portalettere,
 - e) veicoli di pulizia strade e raccolta rifiuti solidi urbani,
 - f) veicoli per la manutenzione degli edifici e dei servizi annessi ma con le limitazioni di cui al comma successivo,
 - g) veicoli per lavori di pubblica necessità quali acquedotto, gas, elettricità, telefoni, etc.,
 - h) scarico/carico merci per le attività economiche aventi sede nelle aree ZTL.
- 3) Potranno accedere e transitare nelle aree ZTL tutti i veicoli di coloro che debbano recarsi in proprietà private che consentano il ricovero del veicolo stesso purché muniti dell'apposito contrassegno di cui all'art. 5 successivo.
- 3) I veicoli utilizzati per lavori o manutenzione degli edifici o dei servizi di cui alla lettera f) del comma 2° di questo articolo, dovranno esporre nella parte anteriore del mezzo un documento scritto indicante il luogo ove sia reperibile il conducente sì da permettere il controllo e la verifica dell'effettiva esigenza d'accesso e di sosta da parte delle forze di polizia di cui all'art. 12 del C.d.S.S. Sarà consentita la sosta ad UN solo veicolo per ogni lavoro, manutenzione o servizio in corso.

4) Appena terminati i compiti per cui si era resa necessaria la presenza di veicoli questi dovranno essere portati fuori dalle aree ZTL. Se necessita più di un veicolo, quelli in sovrannumero dovranno essere autorizzati dal comando di P.L. previa richiesta scritta motivata. E' vietata la sosta ai veicoli INOPEROSI.

5) Per lo scarico/carico merci a titolo professionale di cui alla lettera h) del comma 2° di questo articolo basterà mostrare ai soggetti incaricati del controllo il documento relativo alla fornitura.

6) I veicoli autorizzati all'ingresso nelle ZTL saranno solo quelli compatibili con le caratteristiche strutturali delle piazze e vie interessate. Sono esclusi dalla possibilità d'accesso, fermata e sosta gli autobus ed i veicoli con massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione maggiore di 3,5 tonnellate ed ogni tipo di veicolo con rimorchio di massa complessiva indicata sulla carta di circolazione superiore ai 3,5 t.

ART. 4 – SOSTA.

1) La sosta di ogni tipo di veicolo è vietata nelle aree ZTL.

2) E' consentita la sosta dei soli veicoli così come individuato dall'art. 3 del presente regolamento.

ART. 5 – FERMATA.

1) Il diritto all'accesso ed alla sola fermata per motivi di carico e scarico di merci o salita e discesa passeggeri nella ZTL sarà assicurato ai soli soggetti muniti dell'apposito contrassegno di colore rosso rilasciato dal Comune di Lierna, senza alcun onere, che risultano essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) residenti in una delle vie o piazze incluse nella ZTL;

b) proprietari o conduttori d'immobili ubicati nella ZTL;

c) commercianti, artigiani o titolari di qualsiasi attività economica la cui sede sia inclusa nella ZTL.

2) E' data inoltre la possibilità di richiedere permessi temporanei, senza oneri, in applicazione dell'art. 7/4°, del vigente Codice della Strada, che, previa valutazione delle condizioni da parte del Comando di Polizia Locale, saranno rilasciati al più presto e comunque in ossequio a quanto disposto dall'art. 3/4° e 6° del presente regolamento.

3) Il contrassegno di cui al presente articolo avrà le seguenti caratteristiche:

a) sarà di colore rosso riportante la scritta ZTL di riferimento (n.1, 2 o 3 come da definizione di cui all'art. 1) e l'indicazione "sosta consentita per max. 30 minuti con disco orario";

b) avrà validità di un anno solare;

c) riporterà l'indicazione dell'anno in corso;

d) dovrà riportare il numero di targa del veicolo cui corrisponde l'autorizzazione;

e) dovrà essere posto in maniera ben visibile all'interno del veicolo, sul cruscotto anteriore o comunque nella parte anteriore del mezzo.

4) Il contrassegno di colore rosso sarà rilasciato, senza alcun onere, anche a più autoveicoli per nucleo familiare o esercenti attività economiche con sede in una delle vie interessate dalla ZTL e sarà limitato alla sola area interessata dall'edificio di riferimento per il richiedente; non può consentire accesso, sosta o fermata in altre aree ZTL.

5) Immediatamente dopo la fermata del veicolo nelle aree ZTL il conducente dovrà apporre, ben visibile sul cruscotto del veicolo, oltre il prescritto contrassegno "rosso", anche il cosiddetto "disco orario" indicante l'ora di arrivo e potrà lasciare il veicolo stesso non più di 30'. Scaduti i 30' il veicolo dovrà essere portato fuori dalla ZTL o verrà considerato in sosta con l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Si fa obbligo di fermare il veicolo in modo tale da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione pedonale e veicolare autorizzata, quindi lasciarlo in zone marginali e periferiche delle aree ZTL e mai davanti sbocchi di abitazioni a raso o passi carrabili correttamente individuati da apposita segnaletica di cui all'art. 22/3° C.d.S.

6) Dalle limitazioni di 30 minuti alla sosta sono esclusi i veicoli autorizzati all'accesso lasciati nelle aree di parcheggio adiacenti a Via castello (ZTL n.1), Via Riva Bianca (ZTL n.1) e Lungo Lario CASTIGLIONI (ZTL n.2) così come individuati da apposita segnaletica.

7) Coloro che pur avendo titolo per ottenere il contrassegno di cui al presente articolo hanno in uso esclusivo e personale veicoli di proprietà altrui debbono dimostrarlo con l'apposita annotazione sulla carta di circolazione così come previsto dall'art. 94 comma 4-bis del vigente codice della strada.

8) Nessun veicolo potrà fermarsi nelle aree ZTL ad esclusione di quelli muniti di apposito contrassegno rosso ed i veicoli individuati nell'art. 3 del presente regolamento.

9) E' data altresì facoltà al comandante della Polizia Locale di valutare la possibilità di concedere permessi d'accesso e fermata attraverso il rilascio di un apposito permesso in deroga. Il permesso in parola dovrà essere esposto con le stesse modalità previste per il contrassegno "rosso". I soggetti interessati devono presentare preventiva richiesta scritta indicante chiaramente quali sono i motivi per cui si rende necessario l'ingresso nelle ZTL. A titolo esemplificativo si richiamano i possibili motivi:

- a) Possessori di imbarcazioni ormeggiate, in regola con il pagamento della tassa di ormeggio, sulle rive prospicienti una delle vie o piazze ricomprese nella ZTL,
- b) Volontari o parenti che accudiscono persone anziane o afflitte da malattie o patologie particolari,
- c) Soggetti che prestano lavoro stagionale o temporaneo presso ditte o aziende con sede nella ZTL,
- d) Privati o commercianti non residenti o domiciliati che devono provvedere a caricare o scaricare merci od oggetti ingombranti o pesanti,
- e) clienti di attività ricettive alberghiere, affittacamere, bad and breakfast o similari presenti nella ZTL in numero massimo di 2 per attività, da consegnare ai clienti ed esporre sul veicolo privato che potrà accedere solo effettuare una fermata (carico/scarico bagagli e persone) e mai per sostare.

ART. 6 - REVOCA E DECADENZA

- 1) Le facoltà attribuite dal possesso dello speciale contrassegno rosso possono essere revocate motivatamente dal comandante della polizia locale, con proprio provvedimento da notificarsi all'interessato qualora fossero rilevate più di due violazioni delle norme che regolano l'utilizzo delle aree con i veicoli nell'arco di un anno solare.
- 2) La perdita dei requisiti necessari per il rilascio dei contrassegni, anche in tempi successivi al rilascio degli stessi, è motivo di decadenza ed i titolari saranno esclusi d'ufficio dalla favorevole disciplina per l'ingresso la fermata nelle aree ZTL con apposito provvedimento motivato del responsabile del comando di polizia locale, notificato all'interessato.
- 3) Il provvedimento di revoca e la decadenza obbligano alla restituzione dello speciale contrassegno o alla dimostrazione della distruzione dello stesso.
- 4) L'utilizzo del contrassegno non più valido per i motivi di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente C.d.S. per chi accede in una ZTL senza averne titolo.

ART. 7 - OBBLIGHI, DIVIETI E LIMITAZIONE IN APU E ZTL

- 1) Con le ordinanze previste dall'art. 7 del C.d.S. si provvederà a stabilire obblighi, divieti e limitazioni in attuazione di quanto contenuto nel presente regolamento.
- 2) Si potranno inoltre adottare tutti quei provvedimenti che si rendessero necessari, successivamente ed in seguito alla verifica delle reali condizioni delle ZTL, sulla base di precise indicazioni fornite dalla Polizia Locale e che comunque non vadano in contrasto con i principi di cui all'art. 2 del presente regolamento.
- 3) Per ottenere le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti si dovrà compilare apposita richiesta unitamente ad altra documentazione che il comando di polizia locale riterrà necessaria per provare l'esistenza dei requisiti richiesti.

ART. 8 – SANZIONI.

- 1) Per le violazioni conseguenti l'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento e quant'altro a lui collegato si applicheranno le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
- 2) Nel caso di mancata esposizione di :
 - a) contrassegno rosso,
 - b) disco orario,
 - c) autorizzazione rilasciata in deroga a principi generali dalla polizia locale come previsto negli articoli precedenti,
 - d) documento di cui all'art. 3/3°,
 - e) sosta oltre il termine di 30 minuti come previsto,
 - f) del contrassegno valido per l'anno in corso pur avendone titolo,saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 7 del vigente C.d.S.